



Accordo tra Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

PER LA GESTIONE DELL' ANAGRAFE DEGLI STUDENTI DI CUI AL D.LGS N. 76 DEL 15 APRILE 2005

TRA

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da Pier Angelo Turri, nato a Verona il 27/09/1955 e domiciliato ai fini del presente accordo presso la citata sede della Giunta Regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di Direttore Regionale della Sezione Lavoro giusta DGR n. 1222 del 15/07/2014

E

l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con sede a Venezia in Riva De Biasio, Santa Croce 1299, rappresentato da Daniela Beltrame nata a Udine il 14/04/1959 e domiciliata ai fini del presente accordo presso la citata sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la quale agisce in quest'atto nella sua veste di Direttore Generale nominato con D.P.C.M. del 04/09/2014

PREMESSO CHE

Nel luglio 2001 la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale e le Province del Veneto hanno sottoscritto un Protocollo per l'attuazione dell'obbligo formativo istituito con la Legge n. 144 del 1999, che affidava ai Centri per l'Impiego la sorveglianza dell'assolvimento di tale obbligo per i giovani che fossero usciti dal sistema scolastico-formativo. Nell'art. 7 del Protocollo era prevista la messa a punto dell'Anagrafe Regionale dell'Obbligo Formativo (AROF), finalizzata al monitoraggio dell'adempimento dell'obbligo formativo. Ai fini dell'inserimento dei dati degli studenti, sulla base di tale articolo sono stati progressivamente coinvolti le Istituzioni Scolastiche Secondarie di primo e di secondo grado e i Centri di Formazione Professionale.

Nel 2004 l'Anagrafe è divenuta pienamente operativa ed ha consentito ai Centri per l'Impiego di intervenire su migliaia di casi di giovani in dispersione scolastica, fenomeno che in Veneto si è negli anni manifestato in dimensioni superiori alla soglia del 10%, tasso di abbandono indicato come obiettivo dai Paesi dell'Unione Europea prima per il 2010, e ora per il 2020. Nell'anno scolastico 2012/2013 sono state registrate oltre cinquemila segnalazioni di possibili abbandoni ai CPI.

Il 30 ottobre 2009, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3672, si è proceduto alla trasformazione di AROF nell'Anagrafe Regionale degli Studenti (ARS), nella cui impostazione, in coerenza con le linee del Decreto Legislativo 76 del 15 aprile 2005, si mira a rendere effettiva e diffusa la vigilanza sull'assolvimento al Diritto – Dovere all'Istruzione e alla Formazione (DDIF).

La vigilanza ad oggi esercitata tramite ARS riguarda i giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni; tale fascia d'età appare limitata rispetto alle prescrizioni della normativa che impongono all'Anagrafe regionale la gestione dei dati degli allievi a partire dalla scuola primaria. Alcuni di questi sono contenuti in una banca dati gestita dall'USR Veneto denominata ARIS, con cui ARS condivide il sistema di verifica degli accessi e alcune tabelle.

Attualmente ARS, a differenza di altre banche dati nazionali e regionali che forniscono esclusivamente dati numerici o statici, consente non solamente la rilevazione, ma anche il contrasto dell'evasione, fornendo in

Ja lu





tempo reale le informazioni che permettono l'intervento diretto grazie allo scambio tra Soggetti delle notifiche circa lo stato di abbandono, anche provvisorio.

ARS, grazie alle caratteristiche di dinamicità e interistituzionalità del sistema, rende possibile la condivisione dei dati all'interno di un unico raccoglitore, rendendoli immediatamente visibili ai referenti della Regione, ai referenti dell'Istruzione e Formazione e ai Centri per l'Impiego delle Province, in modalità diversificate a seconda dei permessi di accesso accordati, nel rispetto delle norme della privacy.

Come le altre banche dati nazionali e regionali che offrono rappresentazioni ex post del tasso di assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, anche ARS, grazie alla raccolta e alla storicizzazione dei dati, consente di realizzare e rendere disponibili report di dati utili alle diverse Istituzioni coinvolte, e sui quali si possono pianificare le politiche pubbliche. Alcuni Soggetti sono sia fornitori che fruitori di dati, altri hanno la possibilità di accedere solamente come fruitori, altri infine potranno ricevere i dati facendone richiesta. I dati ARS sono già stati utilizzati da istituzioni, quali Prefetture, Questure, Unioni di comuni, Centri di ricerca.

L'Anagrafe Regionale degli Studenti è il nodo regionale del Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti previsto dal Decreto Legislativo 76/2005. La Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie locali, nel dicembre 2010, ha approvato un accordo finalizzato a rendere operativo tale Sistema ma, ad oggi, non si dispone dei necessari protocolli tecnici. Nel giugno del 2013 l'Agenzia per l'Italia Digitale ha emesso linee guida che prevedono, per la fruizione di dati tra Pubbliche Amministrazioni, la stipula di convenzioni e l'accesso via web o in cooperazione applicativa. Il Decreto Legge 104/2013 (convertito con modificazioni in L. 128/2013) stabilisce infine che la piena operatività e l'integrazione delle anagrafi regionali e nazionale dovrà avvenire entro l'anno scolastico 2013/2014.

A 13 anni dal Protocollo per l'attuazione dell'obbligo formativo nel 2001, e nelle more dell'avvio del Sistema Nazionale delle Anagrafi degli Studenti, Regione del Veneto e Ufficio Scolastico Regionale ritengono necessario ridefinire ruoli e impegni relativi al funzionamento dell'Anagrafe Regionale degli Studenti, attraverso una specificazione dei principi generali che regolano il conferimento dei dati, una nuova definizione dell'universo di riferimento, l'utilizzo delle informazioni, i report che devono essere resi disponibili e le procedure da seguire sia per un costante monitoraggio, sia per lo sviluppo del sistema.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

L'Accordo ha l'obiettivo di definire finalità, ruoli e strumenti di attuazione dell'Anagrafe degli Studenti come stabilito dal D.lgs. 76 del 15 aprile 2005 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine i soggetti intendono:

- estendere l'ambito di raccolta dei dati in ARS agli allievi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, potenziando l'interoperabilità con la banca dati ARIS gestita dall'USR Veneto e le connessioni con l'Anagrafe Nazionale degli Studenti del MIUR;
- incentivare l'inserimento dei dati da parte di tutte le scuole e agenzie formative, individuando strumenti di pubblicizzazione e predisponendo linee guida per facilitare gli operatori;
- migliorare la qualità dei dati inseriti, per la definizione di un quadro informativo attendibile del fenomeno della dispersione;
- favorire il sistema delle segnalazioni in tempo reale dei possibili evasori perché questi possano essere presi in carico dai CPI o dai Comuni, con l'offerta di accompagnamento e di ri-orientamento;









- definire i ruoli dei soggetti istituzionali accreditati all'utilizzo di ARS;
- individuare tempi, tipologie, contenuti e modalità di pubblicizzazione di possibili report riguardanti i dati ARS, utili a definire le politiche scolastiche.

Articolo 2

(Ruoli e competenze)

La Regione del Veneto contribuisce al funzionamento del sistema attraverso:

- la gestione della piattaforma tecnologica e il software necessario all'Anagrafe Regionale degli Studenti;
- il supporto tecnico agli operatori del sistema, direttamente, attraverso incontri periodici a livello territoriale, o tramite soggetti tecnici appositamente delegati;
- la facilitazione del collegamento con l'Anagrafe Nazionale degli Studenti;
- la messa a punto degli strumenti e delle indicazioni necessarie alla predisposizione periodica di report, sulla base dei contenuti, dei criteri e dei tempi stabiliti dal tavolo di lavoro interistituzionale.

L'Ufficio Scolastico Regionale contribuisce al funzionamento del sistema attraverso:

- l'integrazione dei dati ARS con i dati della propria banca ARIS che contiene informazioni degli allievi a partire dalla scuola dell'infanzia;
- il supporto e la sorveglianza sull'inserimento dei dati da parte di scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado;
- la diffusione delle informazioni alle scuole sulle scadenze e sugli aspetti tecnici riguardanti ARS;
- la diffusione delle informazioni alle scuole sulle modalità di produzione dei report relativi ai dati da queste stesse inseriti, anche ai fini dell'autovalutazione della propria offerta formativa e orientativa:
- la predisposizione e la pubblicizzazione periodica dei dati, riguardanti il processo e l'output, attraverso report relativi ai dati delle singole aree territoriali e dell'intero territorio regionale.

Per la realizzazione delle attività sopra elencate non è richiesto alcun impegno di spesa da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

Articolo 3

(Gruppo di coordinamento interistituzionale)

Al fine di garantire il coordinamento tra le diverse Istituzioni coinvolte è costituito il *Gruppo di coordinamento interistituzionale* che si riunisce almeno una volta all'anno ed è formato da:

- un rappresentante della Regione del Veneto
- un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale
- un rappresentante dei servizi provinciali per l'impiego
- un rappresentante dell'ANCI Veneto

X3- 1 n





Il Gruppo ha il compito di stabilire linee e criteri generali per la raccolta e l'utilizzo dei dati, di definire le strategie per potenziare il raccordo tra l'Anagrafe Nazionale e l'Anagrafe Regionale, di promuovere ulteriori collegamenti con altri Soggetti, quali i Comuni e le Università.

Il Gruppo verifica l'efficacia del sistema in riferimento alla vigilanza dell'assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione ed esamina gli esiti dei monitoraggi al fine della definizione di politiche di prevenzione e di contrasto della dispersione. Indica le modalità di elaborazione dei dati regionali e territoriali e le forme per la loro diffusione. Opera in raccordo con la Commissione tecnica dell'Anagrafe Regionale degli Studenti, di cui all'art. 7.

Articolo 4

(Supporto alle scuole per l'inserimento dei dati)

Al fine di garantire che i dati delle scuole e degli allievi siano correttamente inseriti e tempestivamente aggiornati, si individuano i seguenti soggetti quali responsabili:

- i referenti degli Uffici Scolastici Territoriali che vigileranno sull'inserimento, entro i termini temporali indicati nello scadenziario dei dati delle scuole, dei dati relativi agli allievi dalla scuola d'infanzia alla secondaria di secondo grado, fino all'assolvimento del diritto dovere di istruzione e di formazione
- i referenti dei Servizi per l'Impiego che vigileranno sull'inserimento, entro i termini temporali indicati nello scadenziario, dei dati relativi agli studenti frequentanti i CFP; essi in collaborazione con gli UUSSTT, offriranno supporto tecnico agli operatori delle scuole e dei CFP.

Articolo 5

(Report di dati)

L'Anagrafe fornirà report di dati aggregati ai soggetti che ne hanno necessità. I report riguarderanno iscrizioni, frequenze, abbandoni, passaggi tra scuole e tra sistemi, la modalità di assolvimento del Diritto – Dovere all'Istruzione e alla Formazione, gli spostamenti geografici, il successo scolastico e terranno in considerazione dimensioni come età, sesso, nazionalità, residenza, categoria di istruzione o formazione.

Articolo 6

(Privacy)

Le parti concordano sulla necessità di porre in essere tutte le misure necessarie per creare un sistema stabile, corretto e sicuro, in considerazione del fatto che negli ultimi anni la normativa sulla protezione della riservatezza dei dati personali, e soprattutto la sua concreta applicazione, ha subito importanti mutamenti.

I dati raccolti e gestiti nell'Anagrafe sono relativi alle Istituzioni scolastiche, agli Organismi di formazione, all'offerta formativa e agli allievi. La loro raccolta e gestione è finalizzata alla esclusiva realizzazione di compiti istituzionali.

L'accesso dei soggetti ai dati personali dell'Anagrafe avverrà nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dei principi di pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità di cui al D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

La Regione del Veneto sarà titolare dell'Anagrafe Regionale degli Studenti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e potrà nominare un Responsabile esterno della gestione della medesima Anagrafe.

X-

6



giunta regionale



Gli utenti dell'Anagrafe stipulano un accordo per l'utilizzo del servizio nel quale sono indicate le modalità d'accesso, di fruizione e le procedure per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 7

(Commissione tecnica di monitoraggio)

Al fine di dare concreta attuazione alle linee di sviluppo individuate dal Gruppo di coordinamento interistituzionale di cui all'art 3 è istituita la Commissione tecnica dell'Anagrafe Regionale degli Studenti, costituita da:

- 3 referenti della Regione (Dipartimento di Formazione, Istruzione e Lavoro)
- 3 referente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
- 1 referente di Veneto Lavoro
- 1 rappresentante dei Servizi Provinciali per l'Impiego

La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno per esaminare e risolvere problematiche di natura tecnica e procedurale e può proporre lo sviluppo dell'Anagrafe con particolare riferimento all'adeguamento normativo e alla connessione con gli altri sistemi informativi quali le anagrafi comunali e l'Anagrafe Nazionale degli Studenti. Opera in raccordo con il Gruppo di Lavoro Interistituzionale, in particolare per la stesura del documento che definisce gli aspetti tecnici e procedurali necessari al funzionamento dell'Anagrafe.

Venezia, li 16 dicembre 2014

Per la Regione del Veneto

Dott. Pier Angelo-Turri

Per l'Ufficio Scolastico Regionale

per il Veneto tt.ssa Daniela Beltrame

Mer Selv